



**CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE**

*(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare)*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE  
AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE PUBBLICHE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

## **ART. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di audio e/o video ripresa e di diffusione televisiva e/o a mezzo web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale del Comune di San Donà di Piave.
2. Sono ammesse le riprese e la diffusione effettuate nelle seguenti forme:
  - a) direttamente dal Comune;
  - b) da terzi autorizzati;
  - c) nell'esercizio del diritto di cronaca.
3. Non sono ammesse altre forme di riprese e di diffusione.
4. Le norme del presente Regolamento integrano le disposizioni di legge in materia di tutela del diritto alla riservatezza (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni) e di accesso alla documentazione amministrativa (L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni), allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

## **TITOLO I – NORME COMUNI**

### **ART. 2 - Funzioni**

Il Comune di San Donà di Piave, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dei principi statutari, attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione e l'informazione dei cittadini riguardo l'attività politico-amministrativa del Comune.

### **ART. 3 – Soggetti interessati**

1. I Consiglieri Comunali e i componenti della Giunta Comunale, in virtù della carica rivestita, danno atto che la propria voce e la propria immagine, durante i lavori del Consiglio, sono registrate e diffuse.
2. Sono altresì registrate e diffuse le voci e le immagini delle altre persone tenute o invitate a partecipare all'adunanza quali il segretario generale, i dirigenti comunali, i revisori contabili, i relatori, i consulenti, i rappresentanti di altri enti e coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. I soggetti sopra indicati, durante i lavori del Consiglio, non possono opporsi o impedire le riprese audio e/o video e la loro diffusione nell'ambito dell'attività istituzionale del Comune.

### **ART. 4 – Uso delle riprese**

1. Le riprese audio e/o video delle sedute del Consiglio Comunale e la loro relativa diffusione devono essere effettuate senza modifiche o manipolazioni.
2. Non è consentito esprimere opinioni o commenti durante le riprese.
3. Le interviste agli Amministratori, ai Consiglieri comunali e, in ogni caso, a tutti coloro che dovessero essere interpellati, si concedono esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

4. Sono vietate la ripresa e/o la diffusione di dati sensibili e/o giudiziari, la cessione a titolo oneroso o gratuito delle riprese. I comportamenti difforni saranno perseguiti nei modi previsti dalla legislazione vigente.

5. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati all'art.3 comma 1 e 2 , le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari devono essere orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi a riprendere esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio Comunale dalla zona riservata al pubblico. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti.

6. Non sono oggetto di ripresa audio e/o video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

7. Sono escluse le riprese audio e/o video nel caso di adunanza segreta del Consiglio.

#### **ART. 5 - Organo competente in tema di riprese audio e/o video**

1. L'organo competente in tema di riprese audio e/o video del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli:

- a) autorizza le riprese contestuali da parte di più soggetti terzi richiedenti di cui all'art. 10;
- b) ordina a suo insindacabile giudizio la sospensione o l'annullamento della ripresa audio e/o video in caso di disordini in aula o qualora si verificano impreviste situazioni che costituiscono violazione della normativa vigente in materia di privacy;
- c) vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
- d) dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori del Consiglio Comunale.

2. Se sono presenti alle sedute più soggetti autorizzati alle riprese audio e/o video, il Presidente del Consiglio si avvale dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per disciplinare le riprese a garanzia del migliore svolgimento dei lavori e del mantenimento l'ordine pubblico in sala.

#### **ART. 6 - Informativa**

All'inizio di ogni seduta, il Presidente del Consiglio Comunale comunica a tutti i partecipanti l'esistenza di strumenti per le riprese audiovisive e le modalità di diffusione del materiale acquisito effettuate sia dal Comune sia da soggetti terzi preventivamente autorizzati, fermo restando la presenza all'interno dei locali di cartelli con specifica informativa ai fini della conoscenza da parte del pubblico.

### **TITOLO II – RIPRESE E DIFFUSIONE DA PARTE DEL COMUNE**

#### **ART. 7 – Modalità delle riprese**

Il Comune può procedere direttamente alla registrazione audio e/o video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, secondo le forme e i modi dati dalla propria organizzazione interna.

#### **ART. 8 – Modalità di diffusione delle riprese**

1. Le riprese possono essere diffuse in modalità streaming sul sito istituzionale del Comune dove è predisposto un archivio storico delle medesime registrazioni consultabile dagli utenti e sono conservate per un periodo di 6 (sei) mesi.

2. Al termine del periodo previsto dal precedente comma, le riprese sono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

#### **ART. 9 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese**

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di San Donà di Piave è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

2. Il Responsabile del trattamento è individuato con apposito atto da parte del servizio competente; di tale provvedimento è fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e/o video del Consiglio Comunale.

### **TITOLO III – RIPRESE E DIFFUSIONE DA PARTE DI TERZI AUTORIZZATI**

#### **ART. 10 – Riprese effettuate da terzi autorizzati**

1. I soggetti terzi che intendono eseguire la ripresa e la diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale accettano in modo espresso il presente Regolamento, nonché tutta la normativa in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Resta a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

2. I soggetti terzi richiedono al Presidente del Consiglio l'autorizzazione alle riprese audio e/o video utilizzando lo schema di richiesta predisposto dagli uffici competenti e disponibile sul sito del Comune, nel quale sono indicati:

- a) le generalità di chi richiede l'autorizzazione e di chi effettua le riprese;
- b) il titolare e il responsabile dei dati;
- c) i mezzi di ripresa e le modalità di diffusione;
- d) le finalità perseguite;
- e) l'impegno a coprire tutti i costi, eventuali oneri e/o danni derivanti dalle riprese e dalla loro diffusione;
- f) l'impegno a garantire la visione delle riprese effettuate agli aventi diritto.

3. La domanda si presenta all'ufficio Protocollo del Comune o in alternativa tramite l'indirizzo PEC dell'ufficio protocollo oppure tramite ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla legge entro le ore 10 del giorno previsto per la seduta che si intende riprendere.

4. L'Autorizzazione deve ritenersi in generale consentita tranne l'ipotesi di diniego prevista dall'art. 11. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa indicate nella richiesta di cui al comma precedente ovvero nella diversa determinazione del Presidente del Consiglio Comunale che tiene conto anche dell'ipotesi di più richieste per la medesima seduta. In ogni caso le modalità di svolgimento delle riprese devono avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori consiliari.

5. Il limite massimo di richieste per ciascuna seduta è fissato in cinque; nel caso di più richieste è rispettato l'ordine di arrivo al protocollo del Comune per l'autorizzazione.

6. I soggetti autorizzati a effettuare le riprese dei lavori del Consiglio Comunale si impegnano a coprire tutti i costi, eventuali oneri e/o danni derivanti dalle riprese e dalla loro diffusione, fatto salvo il normale consumo di energia elettrica utile al funzionamento delle apparecchiature ammesse in aula.

### **ART. 11 – Esclusione e limiti di ripresa da parte di terzi autorizzati**

1. Il Presidente del Consiglio esamina tempestivamente le richieste relative all'effettuazione di riprese presentate ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, al fine di comunicare agli interessati eventuali decisioni di diniego o di limitazione entro l'inizio della seduta.
2. Il Presidente invita i soggetti autorizzati che violino le disposizioni del presente Regolamento a correggere le modalità di ripresa e/o diffusione della registrazione. Se i soggetti destinatari non si adeguano, il Presidente revoca l'autorizzazione. Tale condotta può essere ritenuta motivo di diniego in caso di successive richieste.

## **TITOLO IV - RIPRESE E DIFFUSIONE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA**

### **ART. 12 – Riprese audio e/o video e diffusione da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e web**

1. La ripresa audio e/o video delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio, televisive e web titolari di frequenze autorizzate è in generale consentita per garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
2. Nel caso in cui siano presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale disciplina le modalità di ripresa, organizzandole in modo tale da assicurare il migliore svolgimento dei lavori consiliari.

### **ART. 13 – Modalità delle riprese audio e/o video effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.**

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente si effettuano anch'esse dagli spazi riservati al pubblico. In deroga a quanto previsto all'art. 4 comma 5 del presente regolamento, i giornalisti sono autorizzati all'uso dell'impianto dei fari illuminanti solo nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.
2. In deroga all'art. 4 comma 2, è consentito al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese radio-televisive, senza arrecare disturbo.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ogni caso, è riconosciuta ai soggetti interessati di cui all'art. 3 del presente Regolamento la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente radio-televisiva e web, i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

## **TITOLO V – NORME FINALI**

### **ART. 14 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte a esso attinente, del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento del Consiglio Comunale.

**ART. 15 – Entrata in vigore**

La presente disciplina entra in vigore dal giorno successivo all'esecutività dell'atto di approvazione.